ANCE | RAGUSA

Prot. n.475/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 19 Dicembre 2013

Oggetto: **Criteri di computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato**

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 30/2013, del 19 novembre 2013, ha espresso il suo parere in merito al criterio utile per il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini dell'applicazione di specifiche previsioni di legge.

Si segnala che, in risposta alla Confindustria, relativamente all'interpello n. 30/2013, del 19 novembre 2013, che si allega, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle regole di computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato con riferimento:

- all'ambito di applicazione dei diritti sindacali di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori (artt. 19-27 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300). Si tratta della possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali e dei relativi diritti, dell'assemblea dei lavoratori, dell'affissione, della delega di pagamento dei contributi sindacali, ecc. L'art. 8 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, modificato dall'art. 12 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 prevede che i limiti prescritti dall'art. 35 della Legge n. 300/1970 per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. L'art. 12 citato prevede altresì che in fase di prima applicazione il computo dei dipendenti a tempo determinato sia effettuato alla data del 31 dicembre 2013 con riferimento al biennio precedente a tale data;
- alla disciplina dell'informazione e della consultazione dei lavoratori (ai sensi del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 25).L'art. 3 del Decreto Legislativo 25/2007 dispone che "la soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro";
- ai CAE – Comitati Aziendali Europei (Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 113). Secondo l'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 113/2012, in materia di CAE, "le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni".

Al riguardo, il Ministero del Lavoro specifica, illustrando le varie fattispecie con esempi, che, non solo per quanto riguarda i primi due casi (diritti sindacali e informazione e consultazione dei lavoratori), ma anche per i CAE (nonostante la diversa formula utilizzata dal legislatore) ai fini della corretta determinazione della base di computo, occorre effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto a tempo determinato svolti a favore del datore di lavoro nell'ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto, ad avviso del Ministero, consente infatti di determinare il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell'arco di 24 mesi.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)

Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
Viale dei Platani, 34/B – 97100 Ragusa Tel. 0932 643570 Fax 0932 643575 CF 80001970880 – info@ance.rg.it
www.ragusa.ance.it